

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4214 del 30/07/2026
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3730 del 30-06-2025, intestata alla ditta Nuovocorso SpA, impianto sito in Via Romana n. 7 - loc. Borzano - Comune di Albinea (RE) - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4396 del 29/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Reggio Emilia
Responsabile adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno trenta LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Pratica n. 16312-2026

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3730 del 30-06-2025, intestata alla ditta Nuovocorso SpA, impianto sito in Via Romana n. 7 - loc. Borzano - Comune di Albinea (RE) - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- in particolare l'articolo 29-nonies "modifica degli impianti o variazione del gestore", che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale.

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 11 febbraio 2008 "Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti";
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 "Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 "Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018”;
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente, in attesa della pubblicazione delle relative conclusioni sulle BAT (art. 5 comma 1 lettera 1-ter.2 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) esistono i seguenti riferimenti:
 - il BRef (Best Available Techniques Reference Document) di agosto 2007, presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea;
 - il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
 - il BREF “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
 - gli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:
 1. “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06-ndr)”;
 2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premessi che con Determinazione dirigenziale n. 3730 del 30-06-2025 è stato rilasciato alla ditta Nuovocorso Spa la modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l’esercizio dell’attività di cui al codice 3.5 dell’Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06, svolta nell’impianto sito in comune di Albinea (RE), via Romana n. 7;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 15-05-2026 (prot. n. 89694 del 15-05-2026), con cui la ditta rende nota l’intenzione di apportare alcune modifiche all’assetto autorizzato e non ancora entrato in esercizio. In particolare, la Ditta propone:

- spostamento delle attività di macinazione smalti dal capannone principale all’ex magazzino terre, comportando una modifica degli assetti depurativi delle acque di processo e dei volumi aspirati e alcune modifiche nella gestione degli spazi. Verrà introdotta una nuova emissione E17;
- modifica delle previsioni iniziali in ordine allo stoccaggio di alcune tipologie di rifiuti, non passibili di creare contaminazioni, al fine di poter ospitare presso l’ex magazzino terre le attività di macinazione smalti;
- modifica della gestione delle acque di prima pioggia: rispetto al progetto iniziale, le acque raccolte nell’areale dell’ex magazzino terre non saranno più stoccate solamente nel serbatoio V2 ma anche nel serbatoio V1, mentre le acque di seconda pioggia, derivanti dalla raccolta nell’areale di fronte al

nuovo impianto di ricezione terre, non verranno più inviate verso V3 ma direttamente allo scarico S4 dopo passaggio in vasca V4;

- posticipo della data di messa a regime delle emissioni E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13-E15-E16;

preso atto che, in merito alle richieste precedenti, la Ditta specifica che:

- relativamente alla gestione delle emissioni, il progetto iniziale prevedeva l'utilizzo di un singolo impianto di depurazione da 34.000 Nm³/h (in funzione h24/giorno, 7 giorni/settimana) per le attività di depurazione dei volumi aspirati dal reparto smalteria e dei volumi aspirati dal reparto macinazione smalti (E3). Il nuovo progetto prevede invece di utilizzare due distinti impianti, uno da 30.000 Nm³/h per la sola smalteria (h24/giorno 7 giorni/settimana - E3 modificata) e uno da 4.000 Nm³/h per il reparto mulini e per le attività di spazzolatura lastre (h16/giorno 5 giorni/settimana - nuova E17). La nuova emissione E17, sarà posizionata nell'area inizialmente destinata ad E3. Questo intervento produce una lieve riduzione del flusso di massa totale autorizzato per l'inquinante "materiale particellare";
- relativamente alla matrice rifiuti, lo spostamento del reparto macinazione smalti rispetto alla previsione iniziale, dal capannone produttivo all'ex magazzino terre, impone una parziale revisione nella gestione logistica dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti e degli scarti. In particolare, rispetto alle previsioni iniziali, verranno stoccati all'esterno gli scarti cotti, che potranno essere gestiti come sottoprodotti "cocci cotti" o come CER 101208. Lo stoccaggio avverrà all'interno di cassoni scarrabili da 10 m³. Con la nuova configurazione, pertanto, verranno gestiti all'esterno su area pavimentata: cocci cotti, ferro, imballaggi misti, legno, plastica. Si conferma la gestione in area coperta di imballi contaminati, calce esausta, materiali filtranti, oli esausti e scarti crudi. I fanghi acquosi contenenti materiali ceramici, con l'introduzione della seconda filtropressa, saranno stoccati negli appositi serbatoi posizionati presso l'impianto di filtropressatura F1 e presso l'impianto di filtropressatura F2.
- relativamente alla gestione delle acque di processo, il progetto iniziale prevedeva di raccogliere tutte le acque del reparto smalteria e macinazione smalti per poi avviarle a una delle due grandi vasche interrate posizionate in area aperta e pavimentata (V2) ove sottoporle a depurazione per sedimentazione e successivo recupero interno/esterno. Con il nuovo progetto, si prevede invece di introdurre un secondo impianto di filtropressatura da posizionarsi sul fronte di Strada Romana. Questo intervento permette di ridurre le sospensioni acquose da avviare all'esterno, provvedendo a separare la componente liquida (da riutilizzare internamente per lavaggi) da quella fangosa (da avviare a recupero esterno) e di destinare la vasca precedentemente individuata per la decantazione delle acque reflue come serbatoio per la raccolta delle acque meteoriche, assieme alla vasca (V1). Si prevede anche di modificare alcuni volumi relativamente ai serbatoi dell'impianto di filtropressatura destinato alla lappatura.
- in merito agli scarichi idrici, le modifiche riguardano i seguenti punti:
Revisione impianti di trattamento delle prime piogge derivanti dall'area cortiliva adiacente a quella di deposito terre. Le aree cortilive adiacenti allo stabilimento, comprese quelle di fronte alle tramogge di carico, hanno una superficie totale di 1390 m² e sono attraversate da un canale di scolo che recapita le acque meteoriche nell'impianto di trattamento dedicato. L'impianto è costituito da un

by-pass iniziale che immette le seconde piogge nelle vasche V1 e V2 e le prime piogge nella vasca V3. Quest'ultima vasca ha un volume di 7,22 m³ ed è dotata di pompa sommersa per il trasferimento delle acque trattate nella vasca V1. Considerando, oltre al volume della vasca, anche i volumi dei canali di scolo (2,16 m³), l'impianto risulta essere correttamente dimensionato per il trattamento della prima pioggia. Contrariamente a quanto autorizzato in precedenza, la vasca V1 non riceve più acque di lavorazione e può essere pertanto collegata nuovamente alla vasca V2 che, per troppo pieno, scarica in acque superficiali.

Revisione impianti di trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dall'area cortiliva adiacente alla buca di carico. Per l'area di 150 m² di fronte alla buca di carico si prevede un impianto di trattamento di prima pioggia dedicato. Tale impianto è costituito da un by-pass di testa che recapita le prime piogge in un impianto di trattamento denominato V4 e le seconde piogge nella vasca V1, che riceve anche le acque di prima pioggia trattate. L'impianto è costituito da una vasca di sedimentazione di 3,5 m³, da una pompa sommersa a portata variabile tra (0,8 e 6,7 l/sec) e da una vasca di disoleazione con un volume di separazione utile di 2,12 m³ e una portata di trattamento di 2 l/sec. Il trattamento prevede la sedimentazione per 48-72h e l'invio al disoleatore, tramite un sistema di controllo automatico, attraverso la pompa sommersa, la cui portata dovrà essere regolata a 2 l/sec.

considerato che con nota prot. n. 107786 del 12-06-2026 sono state richieste integrazioni alla documentazione presentata dalla ditta, inviate successivamente ed acquisite da ARPAE al prot. 119147 del 30-06-2026, prot. 120321 del 02-07-2026, prot. 126512 del 10-07-2026 e prot. 128013 del 13-07-2026;

considerato che le nuove planimetrie sono:

- planimetrie emissioni in atmosfera: Allegato 3C_planimetria emissioni, fornita con la documentazione iniziale prot. 89694 del 15-05-2026;
- planimetria reti idriche: Tav 3B reti idriche e fognarie, fornita con le integrazioni di cui al prot. 126512 del 10-07-2026;
- planimetria dei rifiuti: Allegato 3D_planimetria materie e rifiuti, fornita con la documentazione iniziale prot. 89694 del 15-05-2026;

acquisita la relazione istruttoria interna di ARPAE – Area Prevenzione Ambientale Ovest, Presidio di Reggio Emilia – prot. 134890 del 23-07-2026, con cui si esprime parere favorevole alle condizioni riportate nel documento stesso e acquisite nel presente atto;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è il Dirigente Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Ovest di ARPAE;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del SAE ARPAE di Reggio Emilia, con sede in via Amendola, 2 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di autorizzare la modifica comunicata e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA come da comunicazione di cui sopra. In particolare:

- l'elenco vasche e serbatoi, indicato al paragrafo C 7 - PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE è così sostituito:

Elenco vasche e serbatoi

N. vasca	Tipologia	Posizionamento	Capacità m3	Materiale
S4	Serbatoio gasolio	Fuori terra al coperto, in vasca di contenimento su area asfaltata esterna	4,95	Serbatoio in acciaio, vasca di cont. In acciaio
V1	Vasca di stoccaggio acque di seconda pioggia (recupero meteoriche)	Parzialmente entro terra, in area esterna asfaltata	77	Cemento armato
V2	Vasca di stoccaggio acque di seconda pioggia (recupero meteoriche)	Parzialmente entro terra, in area esterna asfaltata	77	Cemento armato
V3	Vasca di stoccaggio acque di prima pioggia	Entro terra, in area esterna asfaltata	7,22	Cemento armato

V4	Vasca di stoccaggio acque di prima pioggia	Entro terra, in area esterna asfaltata	3	Cemento armato
V5	Serbatoio acque reflue filtropressa lappatura (decantatore)	Fuori terra	135	Acciaio
V6	Vasca fanghi filtropressa lappatura	Fuori terra	12	Cemento armato
V7	Serbatoio acque decantate post filtropressatura lappatura	Fuori terra	30	Acciaio
V8	Serbatoio di sicurezza filtropressatura lappatura	Fuori terra in area asfaltata	2	Cemento armato
V9	Decantatore Filtropressa smalteria	Fuori terra	35	Acciaio

V10	Vasca stoccaggio fanghi filtropressa smalteria	Fuori terra	15	Acciaio
V11	Serbatoio acqua decantata filtropressa smalteria	Fuori terra	25	Acciaio
V12	Serbatoio acqua decantata per troppo pieno filtropressa smalteria	Entro terra	15	Acciaio
V13	Serbatoio di sicurezza filtropressa smalteria	Fuori terra	2	Cemento armato

V14	Recupero acqua lavaggio mulini smalti	Entro terra	3	Cemento armato
V15	Serbatoio stoccaggio acque da acquedotto per antincendio	Entro teraa, in area asfaltata	80	Acciaio
S1	Fossa biologica S1	Entro terra	0,526	Calcestruzzo armato
S2	Fossa biologica S2	Entro terra	0,526	Calcestruzzo armato
S3	Fossa biologica S3	Entro terra	0,526	Calcestruzzo armato

- l'elenco delle sorgenti sonore indicato al paragrafo C 8 – EMISSIONI SONORE è così sostituito:

Sigla	Elemento	Isolamento
S1	Impianti E1, E2, E3	Cabina insonorizzazione
S1C	Camini E1, E2, E3	Silenziatore
S2	Impianto E3	Pareti in mattone forato
S2C	Camino E3	Silenziatore
S3	Impianto E5	
S3C	Camino E5	
S4	Camino Sorgente E7	
S5	Camino Sorgente E8	
S6	Camino Sorgente E9	
S7	Camino Sorgente E10	
S8	Camino Sorgente E11	
S9	Camino Sorgente E15	silenziatore
S10	Camino Sorgente E16	silenziatore
S11	Pompe di calore palazzina uffici	
S12	Filtro fumi forno (E4)	Pareti in mattone forato
S12C	Camino E4	silenziatore
S13	Scarico materie prime	
S14	Area carrelli elevatori	
S15	Filtro macinazione smalti (E17)	Silenziatore a ogiva
S16	Rep. Macinazione smalti	Pareti in mattone forato, spazio frapposto interno

b) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- al paragrafo D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica è aggiunta la seguente prescrizione:
3) La ditta deve comunicare la data di realizzazione delle modifiche alla rete fognaria, così come descritte.
- al paragrafo D2.4 Emissioni in atmosfera la Tabella A è così sostituita:

Tabella A)

P.to emissione	Provenienza	Portata Nmc/h	Durata h/d	Inquinante	Concentrazione limite mg/Nm ³	Impianto di abbattimento	Periodicità autocontrolli
E1	Silos atomizzato	16.000	24	Polveri totali	12	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		***
E2	Pressa continua	60.000	24	Polveri totali	15	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		***
E3	Smalteria	30.000	24	Polveri totali (Nota 2)	5	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		***
E4	Forno e sfiato silos calce	17.000	24	Polveri totali	5	FT	Trimestrale
				Fluoro e composti	5		Trimestrale
				Ossidi azoto come NO ₂	150		Annuale**
				Piombo e composti	0,5		Annuale
				SOV come C-tot di cui aldeidi	45 20		Semestrale
				Ossidi zolfo come SO ₂	350		Annuale*
				Silice libera cristallina	5		***
E5	Rettifica	19.500	24	Polveri totali	15	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	5		***
E6	Pulizia reparto	1.200	24	Polveri totali	15	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	5		***
E7	Essiccatoio uscita A	3450 kW	6.960	24	/	/	/
E8	Essiccatoio uscita B		12.500	24	/	/	/
E9	Essiccatoio uscita C		12.500	24	/	/	/
E10	Raffreddamento forno	7400	24	/	/	/	/
E11	Raffreddamento forno bis	18.000	24	/	/	/	/

E12	Emergenza forno	17.000	Nota (1)				
E13	Essiccatoio ST1 Essiccatoio ST2	1200	16	COV come C-tot.	50	/	annuale
E15	Incollaggio ST cabina 1	12.000	16	Polveri totali	10	FT	semestrale
				COV	10		
				Isocianati	5		
				Silice libera cristallina	5		
E16	Incollaggio ST cabina 2	12.000	16	Polveri totali	10	FT	semestrale
				COV	10		
				Isocianati	5		
				Silice libera cristallina	5		
E17	Mulini smalti e spazzolatrici stuoatura	4.000	16	Polveri totali	5	FT	Semestrale
				Silice libera cristallina	5		***

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

Nota (1): dispositivo elettronico che registri le avvenute attivazioni

Nota (2): effettuare in fase di messa a regime una valutazione quantitativa dell'emissione COV

* I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale

** in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale

*** limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

La data di messa a regime delle emissioni E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7-E8-E9-E10-E11-E12-E13-E15-E16-E17 è fissata entro il 31-10-2026.

Per le suddette emissioni devono essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D.Lgs. n.152/06:

- comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento.
- per le sole emissioni E1-E2-E3-E4-E5-E6-E13-E15-E16-E17, trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestino il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose su 3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime tramite PEC ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (ARPAE SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse.
- Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

- Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.
- Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
- **al paragrafo D2.5 Scarichi e prelievo idrico è eliminata la prescrizione n. 7;**
- **al paragrafo D2.5 Scarichi e prelievo idrico sono aggiunte le seguenti prescrizioni:**
 - 8) E' vietata l'immissione di acque di processo nelle vasche V1 e V2. Tali vasche devono essere impiegate esclusivamente per lo stoccaggio delle acque di seconda pioggia e per quelle in uscita da V3 e da V4, dopo opportuno trattamento.
 - 9) La portata della pompa sommersa presente nella vasca di sedimentazione dell'impianto V4 deve essere regolata, al massimo, a 2 l/s.
- **al paragrafo D2.7 Emissioni sonore è aggiunta la seguente prescrizione:**
 - 6) Deve essere eseguito, entro i tempi tecnici necessari dagli interventi di mitigazione, da un Tecnico Competente in Acustica un Collaudo acustico presso i recettori sensibili, documentando e relazionando gli interventi di mitigazione/insonorizzazione attuati, al fine di attestare il rispetto dei limiti acustici vigenti. Le misure dovranno comprendere la ricerca delle componenti tonali e impulsive con le modalità previste dall'Allegato B al DM 16/3/98. Tale verifica strumentale dovrà avvenire nelle fasi (contemporaneità di funzionamento di tutte le sorgenti, anche quelle a tempo parziale) e, per la verifica del livello differenziale, negli orari più gravosi (minimo livello residuo della zona) ed i valori rilevati dovranno essere illustrati con frequenza e tempi di misura idonei a caratterizzare tutte le sorgenti sonore oggetto di indagine.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3730 del 30-06-2025 e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ARP AE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARP AE;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.